

Decreto “Cura Italia”

Prime istruzioni applicative

Congedo Covid-19

Lavoratori dipendenti

Cos'è?

Congedo continuativo o frazionato massimo di 15 giorni complessivi per nucleo familiare fruibile, alternativamente, da uno dei genitori¹ purché l'altro non benefici di strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavori.

Il computo delle giornate avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.

È consentita la frazionabilità solo a **giornate intere** e non su base oraria.

Periodo

Il congedo è godibile a partire dal 5 marzo e per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle scuole.

Beneficiari e relativo trattamento economico

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile, nello specifico:

- ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale;
- ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

¹ Anche adottivi, affidatari o che hanno minori in collocamento temporaneo.

Nel dettaglio:

BENEFICIARI	TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO
<i>Genitori lavoratori dipendenti privati con figli fino a 12 anni di età</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Indennità pari al 50% della retribuzione; ❖ Contribuzione figurativa.
<i>Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia del congedo parentale (cd facoltativa) con figli fino a 12 anni di età</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Indennità pari al 50% della retribuzione; ❖ Contribuzione figurativa.
<i>Genitori lavoratori dipendenti privati con figli dai 12 anni a 16 anni di età</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nessuna indennità; ❖ Nessuna contribuzione figurativa.
<i>Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia del congedo parentale (cd facoltativa) con figli dai 12 ai 16 anni di età</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nessuna indennità; ❖ Nessuna contribuzione figurativa.
<i>Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Indennità pari al 50% della retribuzione; ❖ Contribuzione figurativa.

IMPORTANTE

- Il congedo COVID-19 **non è fruibile** se:
 - l'altro genitore è disoccupato, non lavoratore o fruiscia di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
 - è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal dipendente al momento della presentazione telematica della domanda.

- Nell'arco dello stesso mese, **è possibile cumulare** il congedo COVID-19 con:

- i giorni di permesso retribuito riferiti alla Legge n. 104/1992 estesi dal decreto "Cura Italia" (vedi successivo paragrafo);
- il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Come presentare la domanda

BENEFICIARI	COME PRESENTARE DOMANDA
<p><i>Genitori che alla data del 5 marzo hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Non devono presentare alcuna domanda in quanto l'INPS convertirà d'ufficio il congedo normale parentale in congedo COVID-19. ❖ Tali giornate non saranno considerate giornate di congedo parentale e non rientreranno nel relativo conteggio.
<p><i>Genitori di figli con handicap in situazione di gravità che alla data del 5 marzo hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Non devono presentare alcuna domanda in quanto l'INPS convertirà d'ufficio il "normale" congedo parentale in congedo COVID-19. ❖ Tali giornate non saranno considerate giornate di congedo parentale e non rientreranno nel relativo conteggio.
<p><i>Genitori non fruitori del congedo parentale ma che intendono usufruire del nuovo congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Devono presentare domanda al proprio datore di lavoro e all'INPS, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale.
<p><i>Genitori di figli con età maggiore di 12 anni e portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Devono presentare domanda telematica di congedo parentale all'INPS che sarà disponibile entro la fine di marzo (si potrà indicare una data retroattiva rispetto al giorno di presentazione).
<p><i>Genitori lavoratori dipendenti privati con figli dai 12 anni a 16 anni di età</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

IMPORTANTE

Nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, la Fondazione consentirà la fruizione del congedo COVID-19 e provvederà al pagamento della relativa indennità, fermo restando l'onere per i genitori, non appena sarà completato l'adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all'INPS. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Dell'adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva comunicazione con successivo apposito messaggio.

Nel caso in cui siate interessati a fruire del congedo COVID-19, vi chiediamo cortesemente di inviare una mail, entro il 3 aprile 2020, a gestione.presenze@fbk.eu e a gestione.maternita@fbk.eu indicando anche il periodo di fruizione.

Lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS**Cos'è?**

Congedo continuativo o frazionato massimo di 15 giorni complessivi per nucleo familiare fruibile, alternativamente, da uno dei genitori² purché l'altro non benefici di strumenti di sostegno al reddito, non sia disoccupato o non lavori.

Periodo

Il congedo è godibile a partire dal 5 marzo e per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle scuole.

Beneficiari e relativo trattamento economico

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile come, ad esempio, i genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale.

² Anche adottivi, affidatari o che hanno minori in collocamento temporaneo.

Nel dettaglio:

BENEFICIARI	TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO
<i>Genitori con figli di età maggiore di 3 anni e fino a 12 anni</i>	❖ Indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
<i>Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale</i>	❖ Indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.

IMPORTANTE

I predetti congedi e permessi **non** sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Come presentare la domanda

BENEFICIARI	COME PRESENTARE DOMANDA
<i>Genitori con figli di età inferiore a 3 anni</i>	❖ Devono presentare domanda al proprio datore di lavoro e all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
<i>Genitori con figli di età fino a 12 anni</i>	❖ Devono presentare domanda all'INPS, anche retroattiva, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

*Genitori con figli di età superiore ai 12 anni
portatori di handicap grave*

- ❖ Devono presentare domanda all'INPS, anche retroattiva, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Nel caso in cui siate interessati a fruire del congedo COVID-19, vi chiediamo cortesemente di inviare una mail, entro il 3 aprile 2020, a gestione.presenze@fbk.eu e a gestione.maternita@fbk.eu indicando anche il periodo di fruizione.

PERMESSI LEGGE N. 104/1992

Cos'è?

In aggiunta alle 3 giornate mensili già previste dalla citata Legge n. 104/1992, sarà possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e di aprile 2020.

Pertanto, il complessivo fruibile sarà pari a **18 giornate complessive** (3 giorni in marzo, 3 giorni in aprile e ulteriori 12 giorni aggiuntivi).

Le 12 giornate:

- potranno essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista;
- potranno essere fruiti anche frazionandole in ore secondo l'algoritmo già comunicato dall'INPS³.

³ Lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale / numero medio di giorni lavorativi settimanali) * 12 = Ore mensili fruibili.

Lavoro a tempo parziale: (orario medio teorico settimanale eseguibile dal lavoratore / numero medio di giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) * 12 = Ore mensili fruibili.

Beneficiari

Lavoratori, pubblici e privati, che assistono un familiare con handicap grave.

Rimane valida la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore che assiste più soggetti disabili e di cumulare, per un lavoratore disabile che assista un soggetto disabile, i permessi introdotti dal Decreto.

Come presentare la domanda

BENEFICIARI	COME PRESENTARE DOMANDA
<i>Lavoratori che sono già autorizzati ai permessi Legge n. 104/1992 con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ non devono presentare una nuova domanda e possono già fruire delle suddette ulteriori giornate. ❖ la Fondazione considererà valido il provvedimento di autorizzazione già emesso.
<i>Lavoratori privi del provvedimento di autorizzazione in corso di validità</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Devono presentare domanda secondo le modalità già in uso; ❖ Il provvedimento di autorizzazione che sarà emesso, sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il Decreto "Cura Italia" ha previsto la possibilità di fruire di un bonus massimo di 600 euro per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Chi può richiederlo?

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;

- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Beneficiari

- Genitori -anche adottivi, affidatari o che hanno minori in collocamento temporaneo e anche in caso di affido preadottivo- di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- Genitori -anche adottivi, affidatari o che hanno minori in collocamento temporaneo e anche in caso di affido preadottivo- di figli di età maggiore a 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il bonus è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

IMPORTANTE

Il bonus per servizi di baby sitting non è fruibile se:

- l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- è stato richiesto il congedo COVID-19.

L'eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo COVID-19, sarà respinta.

È possibile cumulare, nell'arco dello stesso mese:

- il bonus per servizi di baby sitting con i giorni di permesso retribuito riferiti alla Legge n. 104/1992 estesi dal decreto Cura Italia (12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile)
- il bonus per servizi di baby sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Come presentare la domanda

Per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio, utilizzando la modulistica ufficiale che a breve sarà messa a

disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda potrà essere presentata attraverso:

- WEB, accedendo a www.inps.it - sezione "Servizi online" - "Servizi per il cittadino". Una volta essersi autenticati con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN), bisogna accedere a "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" - "Bonus servizi di baby-sitting";
- CONTACT CENTER INTEGRATO contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06/164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- PATRONATI richiedendo la possibilità di attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di babysitting.

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali, "Libretto Famiglia link".